Cinque per mille

Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.

L'istituto del 5 per mille è stato regolarmente rifinanziato negli anni successivi, mentre con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state emanate specifiche disposizioni riguardanti il riparto e la corresponsione delle somme e la loro rendicontazione da parte dei beneficiari.

Recentemente, le risorse finanziarie destinate alla distribuzione dei contributi derivanti dal 5 per mille sono state stabilizzate a decorrere dal contributo dell'anno 2015 con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015). Ai sensi di quanto previsto dalla stessa Legge, il 7 luglio 2016 è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per aggiornare e razionalizzare la disciplina con particolare riferimento all'erogazione, rendicontazione e trasparenza dei contributi riconosciuti agli enti beneficiari.

In attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. c) e d) della Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è stato emanato il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 disciplinante l'istituto del cinque per mille che ha demandato l'attuazione degli artt. 4, 5, 6 e 8 a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In assenza della definizione del citato d.p.c.m. attuativo del decreto legislativo, le procedure di accreditamento, di riparto ed erogazione del contributo del cinque per mille, continuano ad essere disciplinate dagli artt. 2 e 11 del D.p.c.m. 23 aprile 2010, come modificato e integrato dal d.p.c.m. del 7 luglio 2016 (consulta la nota n. 2106 del 26 febbraio 2019).

​I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef a soggetti operanti nei seguenti settori (art. 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111, citato):

a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

f) sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici oltre che (attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172);

g) al sostegno alla gestione delle aree protette (competente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Enti del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore dispone che potranno accedere al cinque per mille solo gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dall'attuazione della riforma del Terzo Settore, possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell'Irpef i seguenti soggetti (D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 art. 4 comma 1): le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Esclusioni e limitazioni sono contenute ai commi 2 e 3 dell'art. 4 citato.

Note esplicative

È stata pubblicata la Nota n. 19447 del 21 dicembre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, in risposta ad una specifica richiesta formulata dalla Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMIV). La nota evidenzia come le società di mutuo soccorso (SOMS) sono da ricomprendere nel novero degli enti del terzo settore che possono accedere al beneficio del riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 2022, cioè dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del medesimo DPCM 23 luglio 2020.

Come accedere al contributo del cinque per mille

per l'anno finanziario 2022, si invita a prendere visione di quanto pubblicato alla pagina apposita nonchè nell'avviso;

fino all'anno finanziario 2021 compreso:

A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 è istituito un elenco permanente degli enti iscritti al cinque per mille che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per accedere al contributo annuale i soggetti indicati in tale elenco non devono presentare né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, salvo errori o per intervenuta variazione del legale rappresentante, a pena di decadenza del contributo.

Tutti gli enti non inseriti nell'elenco permanente che intendono accedere al contributo sono tenuti a presentare domanda di iscrizione con le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.